

ASSIAD

Associazione Italiana Produttori di Additivi e Prodotti per calcestruzzo

STATUTO

Denominazione Scopo Sede

Art.1

E' costituita, con sede in Milano, l'Associazione Italiana Produttori di Additivi e Prodotti per calcestruzzo, la cui denominazione abbreviata è ASSIAD.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

L' Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere l'utilizzo degli Additivi e Prodotti per calcestruzzo.

Art.3

Per Additivi si intendono i prodotti chimici aggiunti al calcestruzzo, o alla malta, al fine di migliorarne le proprietà e le prestazioni, secondo la definizione delle Norme Tecniche CEN ed UNI-EN in vigore. Per Prodotti per calcestruzzo, si intendono i materiali aggiunti alla massa del calcestruzzo o della malta, non classificabili come additivi, quali a titolo di esempio "agenti espansivi, silica fume, fibre, coadiuvanti, ecc.", o applicati sulla superficie del calcestruzzo o della malta fresca, quali a titolo di esempio "stagionanti, ritardanti superficiali, ecc.", oltre ai disarmanti.

Art.4

Sono esclusi da queste definizioni e quindi dall'oggetto dell'Associazione: i prodotti non a base cementizia per proteggere ed impermeabilizzare la superficie del calcestruzzo indurito, quali ad esempio "siliconi, resine epossidiche e poliuretaniche, ecc."; i materiali aggiunti all'impasto cementizio, quali "filler calcarei o silicei , aggregati minerali o sintetici, loppe macinate, ceneri volanti ecc."

Art.5

L'Associazione è indipendente, apartitica e non persegue fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso dell'industria rappresentata, nel campo economico, tecnico e scientifico e di tutelarne gli interessi attraverso promozione, miglioramento, controllo e difesa della qualità dei prodotti, loro normalizzazione e definizione delle loro condizioni di impiego, sviluppo di un programma di propaganda tecnico, economico, istituzionale, ecc.

Art.6

L'Associazione si propone: a) di riunire, per la trattazione di questioni di comune interesse, le Aziende interessate o gruppi delle medesime; b) di rappresentare e tutelare

gli interessi sia del settore in generale, sia di gruppi di Aziende associate; c) di studiare e risolvere nell'interesse delle Aziende associate, problemi di carattere tecnico, legislativo e normativo; d) di rappresentare le Aziende associate presso Organismi nazionali, ed internazionali, nonché di mantenere rapporti con Istituti, Enti, Organizzazioni nei quali la presenza o l'intervento dell'Associazione risultino opportuni per l'aggiornamento delle tecniche che interessano il settore, instaurando, ove del caso, anche rapporti di carattere continuativo, nonché divulgando con mezzi adeguati quanto sia utile portare a conoscenza delle Aziende associate e del mondo economico; e) di favorire la conoscenza e la maggiore diffusione delle tecniche del settore e dei prodotti fabbricati dalle Aziende associate, facendosi promotrice di convegni, tavole rotonde, conferenze stampa, ecc., nonché favorendo ed organizzando la partecipazione da parte delle Aziende associate a fiere ed esposizioni anche in forma istituzionale; f) di favorire e sviluppare la formazione tecnica e professionale sia mediante la pubblicazione di manuali, dispense o corsi didattici, sia promuovendo forme di collaborazione a favore di Istituti Universitari, Tecnici e di Scuole Professionali; g) di procedere alla raccolta, all'elaborazione ed all'eventuale diffusione di dati statistico-economici e di altri elementi di informazione comunque utili al conseguimento delle sue finalità; h) di adempiere infine a qualsiasi altro incarico che, nell'interesse del settore, le venisse affidato dai propri organi.

Soci e Aderenti

Art.7

Sono Soci dell'Associazione, le società di persone o di capitali con sede in Italia, che producono e commercializzano Additivi per calcestruzzo e malte ed, eventualmente, una o più famiglie di prodotti di cui all'art.3

Art.8

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.9

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione. E' esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.

Art.10

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Art.11

A giudizio insindacabile del Comitato Direttivo, possono far parte dell'Associazione, quali Aderenti sostenitori, ditte, enti o persone fisiche e giuridiche, italiani o stranieri, esercenti attività connesse a quelle della produzione di articoli del settore o che perseguano fini di interesse per la categoria rappresentata, anche solo scientifici o di studio. Possono inoltre far parte dell'Associazione, associazioni che svolgono la propria attività nel settore delle costruzioni in genere, della prefabbricazione e del calcestruzzo preconfezionato.

I sostenitori non hanno diritto di voto e non possono far parte degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.12

A giudizio insindacabile dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato Direttivo, possono essere nominati Aderenti onorari per benemerenze acquisite nei confronti della categoria, persone che esplichino la loro attività al di fuori dell'ambito industriale di settore.

Gli Aderenti onorari non hanno diritto di voto e non possono far parte degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.13

Possono richiedere l'ammissione all'Associazione tutte le aziende regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che producono e commercializzano Additivi per calcestruzzo e malte ed, eventualmente, una o più famiglie di prodotti secondo la definizione di cui all'art.3

Art.14

L'iscrizione è subordinata alle condizioni previste nella scheda di iscrizione e descritte nel Regolamento di Attuazione.

Art.15

La domanda di iscrizione dei Soci, corredata della relativa documentazione richiesta, è sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo.

Art.16

L'iscrizione comporterà l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione dell' iscrizione.

La stessa decorre dal momento dell'accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo e del conseguente versamento della quota associativa relativa al primo anno e della quota di iscrizione.

Art.17

Tutti i Soci e Aderenti sostenitori sono tenuti al versamento delle quote associative determinate annualmente dal Comitato Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

Il versamento della quota sociale ordinaria annua dovrà essere eseguito in un'unica soluzione.

Art.18

L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta mediante lettera raccomandata. Il recesso avrà decorrenza immediata salvo il pagamento per intero della quota associativa e dei contributi fissati per l'anno in corso, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il recesso è stato notificato. L'associato dimissionario si impegna ad assolvere agli obblighi derivanti dal disposto del presente articolo.

Art.19

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali non esonerano dagli obblighi associativi;
- b) per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per esclusione deliberata dall'Assemblea su segnalazione e proposta motivata del Comitato Direttivo, nei casi di violazione della norme statutarie o regolamentari dell'Associazione o per compimento di atti contrari allo spirito dell'Associazione o pregiudizievoli alla stessa;

d) per mancato versamento della quota sociale o del contributo annuo entro 60 giorni dalla scadenza naturale.

Art.20

Tutti i Soci che lasciano l'Associazione per recesso volontario, per espulsione o per altre cause, non hanno diritto alla restituzione di eventuali quote associative o altre somme o beni ad alcun titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.21

I Soci sono tenuti a corrispondere, in misura paritetica, in relazione alla loro appartenenza all'Associazione:

- a) una quota sociale ordinaria annua;
- b) un contributo annuo variabile, commisurato alle esigenze istituzionali.

Art.22

Il Comitato Direttivo stabilisce direttamente ogni anno, la misura e le modalità di versamento del contributo che i Soci o gli Aderenti sono tenuti a corrispondere all'Associazione

Organi

Art.23

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art.24

Le cariche sono gratuite salvo il rimborso spese per missioni speciali e possono essere assunte solo dai delegati designati dalle Aziende associate. La cessazione di appartenenza di un'Azienda all'Associazione e la cessazione dei rapporti tra il Delegato designato e l'Azienda associata comporta la decadenza dalle cariche sociali dei rappresentanti eletti, ad eccezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che, in ogni caso, conserva la carica per l'esercizio in corso.

L'Assemblea

Art. 25

Hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea tutti i Soci e gli Aderenti, purché l'iscrizione sia avvenuta prima della data di convocazione e siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 26

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato Direttivo o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli associati.

Art. 27

La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica inviati a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del giorno, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 28

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, in giorno successivo, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Art.29

L'Assemblea nomina un proprio Presidente ed un proprio Segretario, cui spetta il compito di redigere il verbale.

Art. 30

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva le relazioni ed i bilanci sociali presentati dal Comitato Direttivo;
- b) stabilisce le direttive di ordine generale per l'Associazione e le attività da svolgere;
- e) procede all'elezione del Comitato Direttivo e dei Revisori dei Conti;
- d) ratifica la misura della quota di iscrizione per nuovi soci, della quota sociale ordinaria e degli eventuali contributi annui variabili;
- e) delibera sugli altri argomenti dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Straordinaria:

- f) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e/o del Regolamento di Attuazione e sullo scioglimento dell'Associazione;

Art. 31

L'Assemblea delibera per voto diretto in corso di Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti, fatta eccezione per le modifiche di Statuto, l'approvazione di eventuali contributi straordinari e per lo scioglimento dell'Associazione per le quali si richiede la maggioranza assoluta dei Soci iscritti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di una delega.

Il Comitato Direttivo

Art.32

Il Comitato Direttivo è composto dai Delegati dei Soci eletti, fino ad un massimo di nove membri, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ciascun Socio deve designare il proprio rappresentante, che deve essere un legale rappresentante dell'Azienda o un collaboratore a livello direttivo con delega a deliberare.

Art. 33

Il Comitato Direttivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Comitato Direttivo compete inoltre:

- a) la nomina del Presidente, da scegliere tra i membri del Comitato Direttivo stesso;

- b) di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresa la nomina di un Segretario e la determinazione del relativo compenso;
- c) di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo al preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti e poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) la redazione di un regolamento interno di attuazione;
- e) di stabilire le quote sociali ordinarie annue, il contributo annuo variabile e l'eventuale tassa di iscrizione;
- f) di deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Organizzazioni nazionali o internazionali e sulla designazione dei delegati dell'Associazione,
- g) di deliberare sull'ammissione, la decadenza o l'esclusione dei Soci

Art. 34

Il Comitato Direttivo può demandare ad uno o più membri del Comitato stesso lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a persona o a Gruppi di lavoro la soluzione di determinati problemi. Il Comitato Direttivo è convocato, di norma, almeno due volte all'anno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due dei suoi componenti. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza fisica di tanti membri del Comitato Direttivo rappresentanti almeno il 51% dei voti totali.

Le delibere del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti esercitabili dai membri presenti alla riunione. I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati, per opportuna conoscenza, ai membri del Comitato Direttivo, entro i venti giorni successivi alla data della riunione.

Dei più importanti argomenti trattati e conseguenti delibere del Comitato Direttivo saranno informate le aziende associate.

Il Presidente

Art.35

Il Presidente è nominato ai sensi dell'art. 33, lettera a); dura in carica due anni ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali.

Il Presidente è eleggibile per non più di due volte consecutive. In caso di assoluta urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente verrà sostituito dal componente del Comitato Direttivo più anziano in carica o, per difetto, per età.

Il Segretario

Art.36

Il Segretario può essere scelto all'esterno dell'Associazione. Egli dipende direttamente dal Presidente e provvede, sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione gestionale ed il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario, inoltre, ha il compito di mantenere i necessari contatti fra gli Associati, al fine di assicurare un valido regime di funzionalità operativa. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea, alle riunioni del Comitato Direttivo ed a quelle delle Commissioni o Gruppi di lavoro dell'Associazione, assumendone la Segreteria.

Al Segretario spetta un compenso proporzionato alle mansioni svolte. L'ammontare del compenso viene determinato dal Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.37

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per un biennio e gli stessi sono rieleggibili.

Il Collegio controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.

Interviene in Assemblea per sottoporle la propria relazione sui bilanci consuntivi; assiste il Comitato Direttivo, quando lo stesso sia chiamato a deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi, o su materiale di carattere amministrativo.

Patrimonio sociale - Entrate

Art.38

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote sociali, da donazioni, contributi, liberalità, elargizioni e lasciti.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote associative;
- dai beni acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- dai residui annuali di gestione;
- dai versamenti volontari dei Soci;
- dai contributi di Enti pubblici e privati, di soggetti societari e di persone fisiche;
- dalle entrate relative all'attività istituzionale;
- dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dalle risorse che afferiscono all'Associazione sulla base di iniziative finanziate da Enti pubblici o privati.

Esercizio sociale – Bilancio

Art.39

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.40

Il Comitato Direttivo predispone ed approva annualmente il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

L'Assemblea provvederà all'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Comitato Direttivo, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, almeno 10 giorni prima del termine fissato per l'assemblea. Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Art.41

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.
E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

Esercizio dell'attività istituzionale

Art.42

L'attività dell'Associazione è svolta nei confronti dei Soci, in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi, non specificamente riferibili a singoli servizi o cessioni di beni.
Eventuali corrispettivi specifici o quote supplementari, comunque paritetiche, potranno essere richiesti agli associati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione nei confronti degli stessi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.148.comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art.43

Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statuari e sono distribuite agli associati.
Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art.148, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art.44

La promozione e l'avviamento delle iniziative dell'Associazione saranno effettuati in aderenza ai principi statuari per il perseguimento delle finalità istituzionali, con la partecipazione degli associati.
Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione e dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art.143 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art.45

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.143, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Modifiche statutarie

Art.46

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria con maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

I Soci dissenzienti hanno diritto di recesso dall'Associazione nel termine di 60 giorni dalla data della deliberazione assembleare di modificazione dello Statuto, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi sociali per tutto l'anno in corso al momento del recesso.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 47

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con voto favorevole di almeno due terzi del totale degli aventi diritto di voto. In tal caso, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di una Commissione di liquidatori, costituita da due liquidatori, da scegliersi anche tra i non Soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Rinvio

Art 48

Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.